

In vista del **referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016** si illustrano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dal 28 settembre 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di indizione del *referendum* e fino alla conclusione delle operazioni di voto é fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli Organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta

I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché i promotori del *Referendum*, che intendano eseguire affissioni di propaganda elettorale diretta, devono presentare istanza al Comune, tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata o via fax o anche consegna a mano, entro **lunedì 31 ottobre 2016**, per ottenere l'assegnazione di appositi spazi per l'affissione di manifesti di propaganda referendaria.

3) Inizio della propaganda; divieto di alcune forme di propaganda; propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 4 novembre 2016, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, nonché la propaganda luminosa mobile.

Durante detto periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per preannunciare orario e luogo in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale, e solo nel giorno in cui si svolgerà la manifestazione e in quello precedente.

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre

Le manifestazioni, indette per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2016, ricadente nel periodo di campagna elettorale per la consultazione referendaria, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti la ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda elettorale.

Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda referendaria.

5) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

Dalla data di indizione del *Referendum* e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 237 del 10 ottobre u.s., è stata pubblicata la delibera n. 448/ 16/CONS. in data 4 ottobre 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* popolare confermativo relativo al testo di legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione", indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

Detta delibera è consultabile *online* sul sito www.agcom.it. Si comunica, inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2016 è stato pubblicato il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

6) Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire da sabato **sabato 19 novembre 2016** e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

7) Inizio del divieto di propaganda

Da sabato 3 dicembre 2016 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.